

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO  
DELLA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA IN LINGUA ITALIANA PLIDA**

**TRA**

La Società Dante Alighieri, di seguito per brevità detta anche SDA, con sede legale in Roma - 00186, p.zza Firenze 27, C.F. n. 80101070581, rappresentata dal Segretario Generale Alessandro Masi

**E**

Il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina, di seguito per brevità detto anche DICAM, con sede legale in Messina – 98168, Polo Universitario, Viale Annunziata, C.F. 80004070837, rappresentato dal Prof. Giuseppe Giordano, Direttore pro-tempore del DICAM.

**PREMESSO**

- che, la SDA è un'associazione che fornisce servizi ai suoi soci.
- che, la SDA, sorta nel 1889 e istituita come Ente Morale con Regio Decreto n° 347 del 18 luglio 1893, ha il compito di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo;
- che, la SDA è rappresentata da comitati in Italia e nel resto del mondo, presso i quali si svolgono corsi di lingua e cultura italiana;
- che, la SDA attraverso la certificazione PLIDA certifica agli stranieri la competenza linguistica in italiano, in base al riconoscimento ufficiale del Ministero degli Affari Esteri italiano (convenzione n. 1903 del 4 novembre 1993);
- che, il PLIDA della Società Dante Alighieri è affiliato ad ALTE, Association of Language Testers in Europe;
- che, la certificazione PLIDA di competenza in lingua italiana come lingua straniera della SDA è riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (decreto del 18 ottobre 2002) e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (prot. n. 1906 del 9.10.2006) come titolo valido per l'immatricolazione universitaria a condizioni agevolate per gli studenti stranieri;
- che, la SDA, in data 6 aprile 2009, ha siglato con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca un protocollo di intesa per la promozione e la divulgazione delle iniziative di informazione/formazione relative al progetto di potenziamento delle competenze nella lingua italiana;
- che, il certificato PLIDA della SDA è riconosciuto dal Ministero dell'Interno come titolo valido per l'attestazione delle competenze linguistiche in italiano, come lingua straniera, ai fini della richiesta di Permesso di soggiorno (DM 4 giugno 2010 e DPR 179/2011);
- che, la certificazione PLIDA di competenza in lingua italiana (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) risponde ai parametri stabiliti dal Consiglio d'Europa nel "Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue" e gode del plauso scientifico dell'Università "La Sapienza" di Roma (convenzione del 29 giugno 2004, rinnovata il 4 giugno 2007);

- che, la SDA, al fine di intensificare la propria attività di diffusione della lingua e della cultura italiane e di potenziare il perseguimento dei propri fini statutari, intende promuovere collaborazione con istituzioni specializzate nell'insegnamento della lingua italiana agli stranieri.

- che, la SDA è membro fondatore dell'Associazione CLIQ, Certificazione Lingua Italiana di Qualità (convenzione MAECI prot. n. 577/2013).

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Promozione e realizzazione delle sessioni d'esame per il conseguimento della certificazione PLIDA**

a) La SDA, attraverso il Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA) presso la Sede Centrale, intende favorire la diffusione della competenza nella lingua italiana dei livelli da A1 a C2 e certificarne l'acquisizione, concedendo al DICAM l'autorizzazione ad operare come centro certificatore.

b) Il DICAM si impegna a rispettare il Regolamento allegato alla presente convenzione e a svolgere le sessioni d'esame rispettando i principi dell'etica professionale.

c) La SDA controllerà la corretta applicazione della presente Convenzione, di cui il Regolamento del PLIDA è parte integrante e sostanziale.

d) Le prove d'esame si svolgeranno esclusivamente alla presenza della Commissione autorizzata dalla SDA.

e) Tutto il personale necessario per lo svolgimento delle sessioni d'esame, il loro inquadramento professionale, retributivo, previdenziale e assicurativo, sarà di competenza esclusiva del DICAM, che solleva la SDA da qualsivoglia responsabilità in merito.

### **Art. 2**

#### **Ufficio preposto**

Per quanto riguarda l'attuazione del presente contratto e gli adempimenti di cui al Regolamento del PLIDA, per la SDA è preposta l'unità organizzativa PLIDA (Centrale PLIDA).

### **Art. 3**

#### **Iscrizione obbligatoria in qualità di socio dell'Istituzione alla Società Dante Alighieri**

L'Istituzione che intende ottenere l'autorizzazione quale Centro Certificatore deve essere associata alla SDA quale socio ordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del suo Statuto.

#### **Art. 4**

##### **Gestione degli esami**

Il DICAM si impegna a mettere a disposizione le aule per lo svolgimento degli esami, il personale necessario alla gestione e alla manutenzione dei locali e a stipulare un'assicurazione per "Responsabilità Civile Stabili" per eventuali danni arrecati ai terzi, nonché un'assicurazione per "Infortuni Studenti" a copertura di eventuali infortuni agli studenti durante lo svolgimento degli esami. La SDA è pertanto sollevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali infortuni subiti dagli studenti o da terzi all'interno delle strutture messe a disposizione dal DICAM.

#### **Art. 5**

##### **Esame PLIDA e Rilascio del certificato**

- a) Il certificato PLIDA si ottiene solo superando le quattro abilità previste nell'esame di certificazione.
- b) In merito alle procedure e all'organizzazione delle sessioni d'esame, la SDA fa riferimento esclusivamente al documento "*Regolamento*" allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale. La SDA si riserva il diritto di apportare modifiche al summenzionato *Regolamento*, nel pieno rispetto della propria normativa interna, impegnandosi a comunicarle tempestivamente alla controparte firmataria della presente convenzione.
- c) I componenti della commissione esaminatrice saranno esclusivamente quelli autorizzati dalla SDA.
- d) Le date delle sessioni del PLIDA sono fisse e stabilite per tutti i Centri di Certificazione PLIDA del mondo.
- e) Il DICAM invierà alla SDA le prove d'esame sostenute dai candidati. La SDA comunicherà al responsabile autorizzato l'elenco di coloro che hanno superato gli esami e predisporrà i relativi certificati.

#### **Art. 6**

##### **Costi degli esami, rendicontazione degli incassi e ripartizione dei proventi**

- a) Il costo per la partecipazione alle sessioni d'esame e per il rilascio della certificazione PLIDA, in accordo tra le parti, verrà riportato in un'apposita tabella, denominata Quote di Iscrizione, allegata alla presente convenzione, che viene aggiornata e comunicata annualmente dalla SDA a tutti i Centri.
- b) Il DICAM provvederà al versamento alla SDA di quanto di sua competenza prima della data stabilita per lo svolgimento dell'esame mediante bonifico.

## **Art. 7**

### **Reclutamento candidati**

La SDA si impegna a promuovere e pubblicizzare la certificazione PLIDA a studenti tramite il proprio sito internet, i propri Comitati locali ed i propri canali.

Allo stesso modo il DICAM si impegna a incoraggiare l'iscrizione di studenti stranieri alle sessioni d'esame per il rilascio della certificazione PLIDA da parte della SDA.

## **Art. 8**

### **Utilizzo del Logo Dante PLIDA e Addestramento delle commissioni d'esame**

a) La SDA concede l'uso non esclusivo del proprio Logo al DICAM affinché quest'ultima possa utilizzarlo per pubblicizzare gli esami per il rilascio del certificato PLIDA. Il DICAM riceverà una scheda tecnica del Logo e una copia in formato elettronico. L'autorizzazione all'utilizzo del Logo viene rilasciata esclusivamente per la durata della presente convenzione e per le finalità in essa previste.

b) Al fine di garantire gli standard di qualità, il DICAM si impegna a far frequentare ai componenti della commissione d'esame corsi di formazione organizzati dalla SDA.

## **Art. 9**

### **Durata e recesso**

La SDA e il DICAM stipulano la seguente convenzione, impegnandosi a rispettare gli accordi per una durata di 3 anni, a partire dalla data della stipula, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti di ciascuna delle parti firmatarie.

Salvo il caso di gravi inadempimenti di una delle parti, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni a carico della parte inadempiente, le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione o di apportarvi modifiche consensualmente. La comunicazione del recesso deve avvenire mediante comunicazione scritta tra le parti.

## **Art. 10**

### **Trattamento dei dati personali**

Le parti, nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e delle successive modifiche ed integrazioni alla normativa vigente in materia E DEL Regolamento (UE) n. 679/2016, sono tenute a mantenere riservati i dati, le informazioni e quant'altro venga acquisito nel corso del rapporto di collaborazione e a trattare gli stessi nella più assoluta osservanza degli obblighi di legge.

## **Art. 11**

### **Controversie**

Ai fini della presente convenzione troverà applicazione la legge italiana rientrando la medesima nella sua giurisdizione.

I sottoscritti, nella veste di cui alla sovraestesa scrittura privata, convengono che qualunque controversia riguardante la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente scrittura privata sarà deferita alla competenza di un arbitro unico, che le parti si riservano di nominare all'occorrenza. In mancanza di accordo, tale arbitro unico sarà designato dal Presidente del Tribunale di Roma ad istanza della parte più diligente.

L'arbitrato avrà sede in Roma, Piazza Firenze 27, presso la sede della Società Dante Alighieri e:

- a) il lodo sarà emesso secondo diritto ma con arbitrato irrituale;
- b) l'arbitro, pur non ritenendosi vincolato alle formalità della procedura, emetterà tuttavia le proprie determinazioni nel rispetto del principio del contraddittorio;
- c) le parti si impegnano a dare immediata e puntuale attuazione al lodo che è riconosciuto, fin da ora, quale espressione della loro volontà contrattuale.

## **Art. 12**

### **Firma, registrazione e bollo**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso e le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

La presente Convenzione è, inoltre, soggetta all'imposta di bollo che verrà assolta in modo virtuale dal Dipartimento, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Per la Società Dante Alighieri Sede Centrale  
Il Segretario Generale Alessandro Masi

Per il Dipartimento di Civiltà Antiche e  
Moderne  
dell'Università degli Studi di Messina  
Il Direttore Prof. Giuseppe Giordano